



Reg. 43703/20

Comune di Rimini


 Settore Polizia Locale
 U.O. Comando
 Ufficio Autorizzazioni N.O.

 Via della Gazzella 27 47923 Rimini
 tel. 0541 704405 - fax 0541 704123
 ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it
 c.f.-p.iva 00304260409

OGGETTO: Chiusura totale al traffico veicolare della Via Covignano per sosta automezzo utilizzato per le operazioni di smontaggio gru edile al fabbricato sito al civico n. 286.

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta prot. n. 326990 del 20/11/2020 avanzata in data 18/11/2020 dalla ditta Adriatica Gru, con sede in Rimini, Via Parmense n. 12, tendente ottenere un'ORDINANZA STRAORDINARIA TEMPORANEA sulla circolazione per la chiusura totale al traffico veicolare della Via **Covignano**, nel tratto dalla Via Monterotondo alla Via Montechiaro, al fine di consentire la sosta di un automezzo utilizzato per le operazioni di smontaggio gru edile da svolgere presso il cantiere sito al civico n. 286;

SENTITO il parere dell'ufficio Comando Polizia Locale;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dal Sig. Bagnolini Leonardo, assunta al prot. n. 344583 del 02/12/2020;

VISTE le Dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le quali il richiedente ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, prevista dal D.P.R. 642/1972, mediante acquisizione della marca da bollo/contrassegno di Euro 16,00 e nr. Identificativo 01191864590559 per la **richiesta** del presente provvedimento, (Rif. Prot. 327000 del 20/11/2020) e di Euro 16,00 e nr. Identificativo 01191864590560 per il **rilascio** del presente provvedimento; (Rif. Prot. 327005 del 20/11/2020), impegnandosi a non utilizzare per nessun altro atto e ad annullarle ed a conservarle unitamente all'atto cui si riferisce;

RAVVISATA la necessità di chiudere al traffico la sopracitata Via onde consentire l'esecuzione dei lavori di cui sopra, in condizioni di sicurezza ed a garanzia dell'incolumità pubblica;

TENUTO CONTO delle caratteristiche morfologiche delle strade riconducenti e/o limitrofe all'area interessata dal posizionamento del mezzo utilizzato per l'esecuzione dei lavori;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla chiusura al traffico dalla Via Montechiaro alla Via Castellaccio, al fine di consentire le necessarie deviazioni della circolazione veicolare esistente nell'area sopra meglio specificata;

VISTO l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: "L'Ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, [...] lettera f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati";

TENUTO CONTO che nel caso di richieste di regolamentazione temporanea della circolazione, il posizionamento della segnaletica è posto a carico del richiedente ovvero soggetto preventivamente indicato dal richiedente;

AVUTO PRESENTE quanto disposto dal D.Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 96/2017, art. 22, comma 3-bis che prevede: <<A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale, necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti>>;

RICHIAMATO:

- quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;
- quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;



CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - "Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, nelle giornate del **15 e 16 Dicembre 2020** dalle ore 08.00 alle ore 19.00, nonché dalla posa in opera della necessaria segnaletica stradale, è disposta la seguente regolamentazione viaria:

1) CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA COVIGNANO, nel tratto dalla Via Castellaccio alla Via Montechiaro;

DIVIETO DI TRANSITO: da porre sulla Via Covignano in corrispondenza dell'area interessata dalla sosta del mezzo utilizzato per le operazioni di cui in premessa al cantiere posto al civ. n. 286, su ambo i lati e a totale delimitazione della stessa;

DIVIETO DI TRANSITO "eccetto autorizzati" con pannello aggiuntivo indicante **"eccetto residenti di Via Covignano fino al civ. 286 - mezzi di polizia e soccorso in servizio d'emergenza"**: da porre sulla Via Covignano in corrispondenza dell'intersezione con la Via Montechiaro, lato mare;

DIVIETO DI TRANSITO "eccetto autorizzati" con pannello aggiuntivo indicante **"eccetto residenti Via Covignano fino al civ. 286 e residenti nelle Vie traverse della stessa - mezzi di polizia e soccorso in servizio d'emergenza"**: da porre sulla Via Covignano in corrispondenza dell'intersezione con la Via Castellaccio, lato monte; da porre sulle traverse lato An e o lato Ra della Via Covignano, nei rispettivi tratti direttamente aggettanti sul tratto interessato dalla chiusura, a partire dall'ultima intersezione utile in cui effettuare le deviazioni del traffico veicolare;

POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA DI "DIREZIONI OBBLIGATORIE E/O CONSENTITE": da porre sulle Vie poste in prossimità dell'area preclusa alla circolazione e delle aree ove vengono disposte dal presente atto modifiche temporanee alla viabilità permanente, nel rispetto delle direzioni di marcia esistenti e/o temporaneamente istituite e dei tratti interdetti alla circolazione. Tale segnaletica dovrà essere integrata da pannello aggiuntivo indicante **"eccetto autorizzati"** in prossimità di ogni semitrasversatura posta in corrispondenza dei tratti di via oggetto di chiusura al traffico veicolare, con l'indicazione specifica delle categorie di veicoli autorizzati al transito;

CARTELLO D'INDICAZIONE "VIA COVIGNANO - TRATTO DALLA VIA CASTELLACCIO ALLA VIA MONTECHIARO - CHIUSA PER LAVORI NELLE GIORNATE DEL 15 E 16 DICEMBRE 2020, DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 19.00" da porre:

- sulla Via Covignano, lato An, in prossimità delle rispettive intersezioni con le Vie Tommasetta e Carpi;
- sulla Via Montechiaro, lato mare, in prossimità delle rispettive intersezioni con le Vie Santa Aquilina e Montechiaro-traversa lato mare della stessa Via Montechiaro-tratto che conduce alla Via Valverde;
- sulla Via Covignano, lato Ra, in prossimità delle rispettive intersezioni con le Vie San Lorenzo Monte e Castellaccio;
- sulla Via Valverde, su ambo i lati, in prossimità dell'intersezione con la Via Castellaccio;
- su ogni ramo della rotatoria posta tra le Vie Covignano/Santa Cristina;
- sulla Via Covignano, lato Ra, in prossimità dell'intersezione con la Via Leoni;
- sulla Via Grotta Rossa, su ambo i lati, in prossimità dell'intersezione con la Via Della Fontanina;

TRANSENNATURA DELLA SEDE STRADALE: da porre in corrispondenza dei segnali di divieto di transito e/o senso vietato ed in corrispondenza dei lavori;

SEMITRANSENNATURA DELLA SEDE STRADALE :da porre in corrispondenza dei segnali di divieto di transito eccetto autorizzati;

DISPOSITIVI A LUCE ROSSA FISSA da collocare sulle barriere di testata del cantiere sul segnale "LAVORI" (in ore notturne e in tutti i casi di condizioni di scarsa visibilità);



DISPOSITIVI A LUCE GIALLA LAMPEGGIANTE: da collocare in prossimità del cantiere ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti (in ore notturne e in tutti i casi di condizioni di scarsa visibilità);

SERIE DI CARTELLI DI PERICOLO, LAVORI IN CORSO: da porre in prossimità dello sbarramento stradale.

LIMITI DI VELOCITÀ: 30 Km/h., collocati su entrambi i sensi di marcia o nel senso di marcia consentito nelle vie a senso unico, a distanza di sicurezza dallo sbarramento del cantiere stradale;

2) SI AUTORIZZA IL TRANSITO all'interno dell'area disciplinata dal presente atto al punto 1) e **LA SOSTA** antistante il fabbricato oggetto dei lavori, del veicolo utilizzato per l'esecuzione dei lavori di cui in premessa, nel periodo di validità della presente ordinanza.

L'area di lavoro dovrà essere adeguatamente delimitata e transennata, a garanzia della pubblica incolumità.

E' consentita l'occupazione suolo pubblico mediante posizionamento dei bracci di stazionamento eventualmente in dotazione al veicolo utilizzato per i lavori.

3) Nel periodo di validità del presente atto i mezzi del Trasporto Pubblico effettueranno deviazioni di percorso con/senza l'istituzione di fermate provvisorie.

E' fatto obbligo alla ditta ADRIATICA GRU di informare per iscritto con un anticipo di almeno n. 03 giorni lavorativi della data di effettivo inizio dei lavori e della durata degli stessi Start Romagna S.p.a. (fax 0541 – 300821 – mail operativorn@startromagna.it);

PRESCRIZIONI

La ditta esecutrice dei lavori deve:

- adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza per la sicurezza del personale addetto ai lavori secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495);
- garantire l'accessibilità pedonale in condizioni di sicurezza alle abitazioni, attività commerciali, pubblici esercizi siti nel tratto interessato i lavori;
- garantire il normale ed agevole transito dei mezzi pubblici di linea;
- agevolare, tramite proprio personale, le manovre dei veicoli, garantendo le stesse in condizioni di sicurezza durante le operazioni di carico e scarico materiale nonché durante i lavori;
- eseguire i lavori nel rispetto del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del del 17/02/2005.
- provvedere alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, prevista dalla presente ordinanza;
- provvedere al ripristino della segnaletica permanente preesistente allo scadere della presente ordinanza;
- provvedere alla copertura della segnaletica stradale permanente che contrasta con le disposizioni stabilite dal presente atto.
- comunicare immediatamente la data e l'orario di effettiva conclusione (anche anticipata rispetto al termine prefissato) delle operazioni o la mancata attuazione della regolamentazione della circolazione prevista dal presente atto all'Ufficio Autorizzazioni della P.L. (fax 0541/704123 mail: ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it). **Il presente provvedimento s'intende tacitamente revocato a seguito di ricevimento della comunicazione via fax/mail contenente l'indicazione del numero di protocollo del presente provvedimento e l'indicazione dell'orario di rimozione della segnaletica temporanea e di ripristino della circolazione preesistente o l'indicazione della mancata attuazione della regolamentazione prevista.**

L'inosservanza da parte della Ditta richiedente e/o esecutrice lavori, di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.



I cartelli prescritti nella presente ordinanza dovranno essere quelli regolamentari e dovranno essere posizionati in conformità a quanto disposto dal .D.L.vo 30.04.1992 n.285- "Nuovo Codice della Strada

Per i tratti di via interessati dal transito dei mezzi pubblici di linea, la ditta esecutrice lavori ha l'obbligo di comunicare alla START ROMAGNA S.p.a. (Tel. 0541/300841 – fax 0541/300821 – mail operativorn@startromagna.it) l'inizio dei lavori, almeno 48 ore prima dell'esecuzione degli stessi.

La presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo ove verranno eseguiti i lavori ed esibita ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dalla sosta e transito dei predetti automezzi, durante le operazioni sopra descritte.

L'ESECUTIVITA' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' CONDIZIONATA DA EVENTUALI LIMITAZIONI SULLA BASE DI PROVVEDIMENTI EMESSI DALL'AUTORITA' NAZIONALE E/O REGIONALE.

Il Corpo di Polizia Locale e le altre forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, devono far rispettare la presente ordinanza.

IL COMANDANTE DI P.M.
Dott. Andrea ROSSI
(firmato digitalmente)

